

### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Sig. Mario G. G. G.

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO



**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 644 del 6 FEB. 2019

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE, EX ART. 25 CCNL DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, PER IL PROCEDIMENTO PENALE N. 5401/16 R.G.N.R., TRIBUNALE DI RAGUSA NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE IN PENSIONE B.G. matr. 60068 L'ESTENSORE**

Cannata Valeria

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il \_\_\_\_\_

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione \_\_\_\_\_

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale

U.O.S. Patrimonio

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
Dott. Giacomo Laucella

Il 6 FEB. 2019, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2395 del 21/12/2018



Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

**Visti** gli atti del Proc. Pen. n°5401/16 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa nei confronti del dipendente in pensione Dott. B.G. matr.60068, il quale richiede con istanza il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art.583 e 590 c.p.;

**Preso atto** che il Proc. Pen. n° 5401/16 R.G.N.R. viene definito con decreto di archiviazione del 08/11/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa, prodotto in uno alla domanda di rimborso, per il reato ascrittogli, ritenendo che non sussistono elementi per sostenere l'accusa in giudizio.

**Atteso** che l'art. 26 del CCNL del 20/09/2001 del comparto sanitario professionale, ove è inquadrata la Dipendente in questione, odierno istante, è così disposto:

- 1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*
- 2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*
- 3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudizio per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.*
- 4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.*

**Considerato** che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù del richiamato art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza Amministrativa e Tecnica, nonché dell'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 per la dirigenza Medica e Veterinaria e dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, nella misura disposta da direttive aziendali vigenti ed oggi in virtù del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018;

**Dato atto** che il Dipendente in pensione Dott. B.G. viene rimborsato nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato;

**Vista** la parcella n.4/19 del 26/01/2019 emessa per l'importo di € 2.152,80, rilasciata per quietanza dall'Avv. Pietro Sortino esente da IVA e CPA, corrisposte dal Dipendente in pensione per il procedimento penale 5401/16 R.G.N.R.

**Accertato** che la parcella emessa per l'importo totale di €2.152,80 è stata calcolata in base a quanto previsto dal regolamento Aziendale;

**Preso atto** che le superiori spese sono state già autorizzate con delibera n. 175 del 22/01/2019 del Commissario Straordinario

## D E T E R M I N A

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- **Dare atto** che la spesa necessaria è stata autorizzata con delibera n. 175 del 22/01/2019 del Commissario Straordinario
- **Accogliere** l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dal Dipendente in pensione B.G. matr.60068, definito con decreto di archiviazione del 08/11/2018 ritenendo che non vi siano elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio.
- **Liquidare** e pagare la somma di € 2.152,80 documentata dalla fattura n.°4/19 del 26/01/19 emessa dall'Avv. Pietro Sortino al Dipendente B.G. matr.60068 le cui generalità sono segretate a tutela della privacy e possono essere visionate nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.